

CONTRATTO D'APPALTO

di fornitura del servizio di traduzione e interpretariato dall'italiano al tedesco e viceversa per il progetto EU-MOVE: TPL Senza Confini finanziato sul Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027. CUP C99I2300154003 CIG B05DBEFA6F.

TRA

Il GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. - EVTZ EUREGIO OHNE GRENZEN M.B.H. (d'ora in poi denominato brevemente "GECT"), con sede in Via Genova 9, Trieste, codice fiscale e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla Dott.ssa Sandra Sodini, nata il [REDACTED], nella sua qualità di Direttore del GECT, di seguito denominato per brevità "Il Committente";

E

L'operatore economico ELOQUIA SNC di Luca Stimoli e Lorena Bottan, con sede legale a Godega di Sant'Urbano, (TV), in via via Zoncè, n. 10, C.F. 04035570268, di seguito denominato per brevità "Il Prestatore";

PREMESSO CHE

- che con Decreto del Direttore n. 15 di data 29.01.2024 è stata disposta la pubblicazione dell'Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, all'affidamento diretto del servizio di traduzione e interpretariato dall'italiano al tedesco e viceversa per il progetto EU-MOVE: TPL Senza Confini finanziato sul Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027;
- che, a seguito della procedura svoltasi su piattaforma telematica, il servizio di cui al succitato Avviso è stato affidato definitivamente all'operatore economico ELOQUIA SNC di Luca Stimoli e Lorena Bottan, con Decreto del Direttore nr. 25 di data 21.02.2024;
- che dell'aggiudicazione definitiva è stata data formale comunicazione al concorrente aggiudicatario con comunicazione formale tramite la piattaforma telematica MEPA;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Il Committente avendo avuto la possibilità di verificare la capacità professionale e la struttura organizzativa del concorrente aggiudicatario, con la presente conferisce incarico a quest'ultimo di realizzare nel solo interesse del committente stesso, le seguenti attività come dettagliatamente descritte nell'Avviso:

- **Servizio di traduzione:** sarà riferito a documenti e atti e una serie di servizi accessori ad esso correlati quali trascrizioni da cd, dvd, usb e qualsiasi altro supporto audiovisivo, revisioni e/o correzioni di bozze per le esigenze del GECT legate al progetto EU-MOVE: TPL Senza Confini. Si precisa che potrà essere richiesta la traduzione di testi di vario tipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lettere, verbali riunioni,

rapporti attività di esecuzione/stati di avanzamento di programmi/progetti) e traduzioni tecniche legate al progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, protocolli di intesa e report tecnici).

In particolare i servizi di traduzione dall'italiano al tedesco e viceversa riguarderanno i seguenti Work Package (WP) progettuali:

- WP2 Analisi dei flussi di trasporto transfrontalieri;
- WP3 Progettazione di servizi integrati a livello transfrontaliero;
- WP4 Intesa tecnica e piattaforma di cooperazione.

- **Servizio di interpretariato** (consecutivo, simultaneo, di trattativa, ecc) dovrà essere svolto, a seconda della richiesta formulata di volta in volta dalla stazione appaltante, in presenza o da remoto, per le esigenze del GECT legate alle attività progettuali.

Per i servizi che si svolgeranno in presenza al di fuori del territorio regionale, la Stazione appaltante si riserva di chiedere un preventivo specifico all'Affidatario (integrativo per il solo rimborso spese) oppure di individuare autonomamente una Società in loco.

Le materie oggetto di interpretariato sono relative al progetto EU-MOVE e possono includere vocabolario tecnico legato ai trasporti.

In particolare i servizi di interpretariato dall'italiano al tedesco e viceversa riguarderanno i seguenti Work Package (WP) progettuali:

- WP1 Project Management e Comunicazione;
- WP3 Progettazione di servizi integrati a livello transfrontaliero.

Art. 2 – Oneri del prestatore

Il Prestatore espletterà le attività di cui sopra a supporto del Committente e dei suoi associati, sotto il coordinamento e la supervisione del Committente.

Art. 3 – Durata del contratto

Il Presente Contratto ha validità dal 21 febbraio 2024 e si concluderà una volta portate a termine le attività, tenuto conto che la chiusura delle attività del progetto EU-MOVE sono previste per il 31.01.2026. In caso di proroga del progetto EU-MOVE, il contratto si intende automaticamente prorogato alle medesime condizioni contrattuali pattuite.

Art. 4 – Corrispettivo

Per le attività descritte all'Art. 1 del presente contratto sarà corrisposto al concorrente aggiudicatario un compenso massimo stimato di € 20.000,000 (ventimila/00), IVA esclusa. Nel dettaglio l'importo stabilito per i servizi di cui all'art. 1 è così stabilito:

- € 650,00 (seicentocinquanta/00) IVA esclusa – costo giornata di interpretariato in presenza (fino a 1 ora: 1 interprete; oltre 1 ora: 2 interpreti);
- € 470,00 (quattrocentosettanta/00) IVA esclusa – costo orario interpretariato in remoto (fino a 1 ora: 1 interprete; oltre 1 ora: 2 interpreti; oltre 3 ore: verrà conteggiata la giornata intera);
- € 32,00 (trentadue/00) IVA esclusa per – costo cartella di traduzione.

Il pagamento del corrispettivo per l'appalto in oggetto verrà corrisposto in rate trimestrali ed avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture in formato elettronico.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore (SPLIT PAYMENT), saranno intestate al Committente e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

In ogni caso il pagamento sarà effettuato subordinatamente all'esito positivo delle verifiche del lavoro svolto e a quelle in materia di DURC.

Il Prestatore gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.

In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, il Committente è esonerato da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

Il Prestatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Art. 5 – Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del servizio

Qualora l'esecuzione delle attività fosse impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, da comunicarsi in forma scritta via Posta elettronica certificata entro un termine di preavviso di 30 giorni, il Prestatore dei servizi ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato, in relazione all'utilità delle attività compiute e documentate tramite inoltre al Committente dei relativi rendiconti.

Art. 6 – Sospensione dei servizi

Il Prestatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Prestatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Committente ha la facoltà di procedere nei confronti del Prestatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti.

Art. 7 – Recesso dall'incarico

Il Committente può recedere dall'incarico per gravi inadempienze del Prestatore che possano compromettere la realizzazione in toto o in parte dell'incarico.

Il Committente è tenuto ad informare il Prestatore almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso avrà effetto, via posta elettronica certificata, motivando e documentando le gravi inadempienze.

Il Committente dovrà, in ogni caso, pagare al Prestatore il compenso per le attività realizzate da determinarsi con risultato utile che ne sarà derivato al Committente.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Committente può chiedere al Prestatore di integrare i risultati entro un termine di 10 giorni oppure il Committente può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione all'esatta quantificazione delle attività previste, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti. In caso di non soddisfacente adempimento nel termine dato, il contratto potrà essere risolto senz'altro avviso

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Prestatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Prestatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Prestatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Prestatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del Prestatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Prestatore (corrispettivo) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando il dipartimento competente avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il Committente ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 9 – Penali e risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento delle prestazioni professionali oggetto del presente atto troverà applicazione l'art. 122 del Codice degli Appalti (D.lgs 36/2023) relativo alla risoluzione del contratto.

In caso di disdetta della prestazione professionale, salvo per cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali:

- La disdetta comunicata a meno di 7 giorni lavorativi dall'evento comporta il pagamento di una percentuale pari al pari al 30% del prezzo pattuito.
- La disdetta comunicata a meno di 5 giorni lavorativi dall'evento comporta il pagamento di una percentuale pari al pari al 50% del prezzo pattuito.
- La disdetta comunicata a meno di 2 giorni lavorativi dall'evento comporta il pagamento di una percentuale pari al 100% del prezzo pattuito.

Art. 10 – Modifiche del contratto, quinto d'obbligo, risoluzione e recesso

Il committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli Art. 120, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (venti per cento) dell'importo dell'appalto ai sensi dell'Art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Prestatore se non sia stata approvata dal Committente.

Art. 11 –Eventuali controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in dipendenza del presente incarico, il foro competente è quello di Trieste.

Trieste,

Per il GECT Euregio Senza Confini

Il Committente

Dott.ssa Sandra Sodini (*firmato digitalmente*)

Per ELOQUIA SNC di Luca Stimoli e Lorena Bottan

Il Contraente

Dott. Luca Stimoli (*firmato digitalmente*)